

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **29 (ventinove)** - del mese di **marzo** alle ore **15:24** in videoconferenza, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE(LEGGE 160/2019 Articolo 1 commi 816-836) DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019 Articolo 1 commi 837-845). DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano			Si
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto			Si
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio			Si
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca			
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio			Si
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia			Si
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian			
FERRARI Giuliano	Si						
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MAHMOUD Marwa	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PEDRAZZOLI Claudio	Si						
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----			Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex			No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta			No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella			No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco			No
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele			No
AGUZZOLI Fabrizio		Si		RABITTI Annalisa			Si
BERTUCCI Gianni		Si		SIDOLI Mariafrancesca			Si
SORAGNI Paola		Si		TRIA Nicola			No
MELATO Matteo		Si					
RINALDI Alessandro		Si					

Consiglieri **Presenti:** **30** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: **20**
Contrari: **0**
Astenuti: **10**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.
- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: *«A*

decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”

Considerato che:

- con le norme sopra riportate il legislatore ha ritenuto di:
 - sopprimere i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico (Cosap) e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari (Imposta di pubblicità/Canone mezzi pubblicitari) e sulle affissioni e istituire in sostituzione dei prelievi soppressi un cosiddetto canone unico patrimoniale suddiviso per le varie tipologie;
 - istituire un nuovo canone mercatale, che assorbe sia quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico sia quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva;
- le norme disciplinanti il nuovo canone unico (art. 1, commi da 816 a 847, legge n. 160 del 2019) nulla innovano in tema di rilascio delle autorizzazioni e concessioni, sicchè possono essere ripresi i procedimenti già disciplinati nei regolamenti comunali vigenti purché non incompatibili con i presenti regolamenti;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.*

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 21/1/2021 avente ad oggetto “Disciplina transitoria nelle more dell'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati

anche a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Dato atto che con delibera G.C. n. 39 del 6/3/2021 si è proceduto all'approvazione dello schema di Bilancio 2021-2023 e relativi allegati e la nota di aggiornamento al DUP in cui si dava atto nelle premesse tra l'altro che:

- *l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;*
- *l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

.....omissis...

- *Il Consiglio comunale, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, dovrà approvare con appositi Regolamenti il cosiddetto canone patrimoniale unico di cui all'art. 1, commi 816-836 L.160/2019 e il canone cosiddetto mercatale di cui all'art.1, commi da 837 a 845, legge 160/2019, entrambi con decorrenza 1/1/2021 ai sensi art. 53 comma 16 Legge 388/2000 come sostituito da art.27,comma 8 ,legge 448/2001;*
- *successivamente la Giunta Comunale provvederà all'approvazione delle tariffe, sempre entro la data fissata da norme statali per l'approvazione dei bilanci ai sensi art. 1, c.169 Legge 296/2006 e coerentemente con quanto previsto all' art. 172 del TUEL;*

Dato atto che le previsioni di Bilancio 2021 sono state formulate in modo da assicurare

un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sono sostituiti dai predetti canoni, nel rispetto quindi di quanto previsto dall'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019....”

RAVVISATA la necessità e la competenza ad istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente e che in particolare la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*

Ritenuto che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale come da Allegato 1 e il canone mercatale come da Allegato 2 alla presente proposta di delibera in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 26 del 18 febbraio 2019

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, con delibera di CC n 27131/183 del 20.12.2001;

Ritenuto altresì opportuno inserire nel regolamento del canone unico patrimoniale anche l'articolo che disciplina le concessioni su suolo pubblico per impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione in precedenza disciplinate ex DGC 427/2001, DGC 21/2010, DGC 320/2011;

Ravvisata inoltre l'opportunità di inserire nel regolamento del canone unico patrimoniale anche le norme relative al procedimento di rilascio delle concessioni di suolo pubblico contenute nel regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 26 del 18 febbraio 2019;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma

8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

CONSIDERATO CHE:

- l'art.106 c. 3bis del DL 34/2020 convertito con modificazioni nella L. n.77 del 17/7/2020 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali al 31/1/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/1/2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti Locali al 31/3/2021;
- Che l'art. 30 del DL 41/2020 ha ulteriormente differito il termine per approvare il bilancio 2021/2023 al 30/4/2021

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canoni patrimoniali non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.9 del 21.01.2021 *“DISCIPLINA TRANSITORIA NELLE MORE DELL'ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,*

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE”;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

Ritenuto di approvare gli allegati regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e affissionale e del canone mercatale.

Dato atto che la proposta del regolamento del canone mercatale e' stata illustrata alle associazioni di categorie nel TUUC del 4 marzo 2021 e alle associazioni dei produttori agricoli nella stessa giornata ;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 23 marzo 2019 dalle Commissioni Consiliari I e IV;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dai dirigenti del Servizio Entrate e del Servizio Sportello Attività produttive e edilizia ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale (testo coordinato e aggiornato alle modifiche introdotte con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 08/03/2021).

Visto l'O.D.G. n. 1 del consigliere Benassi approvato come da votazione allegata

Visto l'EMENDAMENTO n. 1 del consigliere Benassi approvato come da votazione allegata;

Visti gli EMENDAMENTI n. 2, 3 e 4 del consigliere De Lucia approvati come da votazioni allegate;

Visto l'EMENDAMENTO n. 5 del consigliere Ghidoni approvato come da votazione allegata;

Visto l'EMENDAMENTO n. 6 della consigliera Rubertelli respinto come da votazione allegata;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il “***Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico.***”, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 1) e i relativi Allegati A,B e C;
3. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale mercatale* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845 , riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 2) e la relativa cartografia allegata;
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione dei presenti regolamenti nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe dei canoni in oggetto nel rispetto dei

Regolamenti approvati con il presente atto ;

6. di stabilire che le disposizioni dei regolamenti di istituzione e disciplina del canone unico e del canone mercatale allegati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
7. di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, per poter permettere alla Giunta Comunale di deliberare le tariffe del Canone Unico entro il termine di approvazione dei bilanci.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano